

COMUNE di BRIAGLIA

REVISORE UNICO DEI CONTI PARERE N. 11/2019 DEL 22.11.2019

Il sottoscritto Dott. Domenico Romano, in qualità di Revisore unico dei conti, procede all'esame della documentazione relativa **“Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019”**

Esaminate:

- La relazione del Segretario Comunale in merito alla costituzione Fondo delle risorse Decentrate per l'anno 2019;
- La tabella relativa alla quantificazione del Fondo risorse Decentrate per l'anno 2019;

Visto:

- L'art.8, comma 6 del C.C.N.L. 21/05/2018 recante “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art.40-bis, comma 1 del D.Lgs n. 165/2001;
- L'art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs 30/03/2001 n.165 il quale dispone che “le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate...”
- L'art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica”.
- L'art.40 bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come sostituito dall'art.55 del D.Lgs n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'art.40, comma 3-quinquies;
- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75;
- Il D.Lgs n. 267/2000;

Preso atto:

- Della relazione del Segretario Comunale;
- Che il fondo per l'anno 2019 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
- Che le risorse stabili ammontano ad € 10.402,13;
- Che le risorse variabili ammontano ad € 734,97;

- Che il fondo complessivamente ammonta ad € 11.137,10, di cui le risorse disponibili n sede di contrattazione risultano essere di € 5.954,60;
- Che l'Ente rispetta i vincoli di finanza pubblica ed il principio di riduzione della spesa del personale;

alla luce di quanto in premessa:

il Revisore dei Conti esprime ***parere favorevole*** in ordine alla compatibilità con i vincoli di bilancio e con le disposizioni previste ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs 165/2001 modificato dal D.lgs 150/2009.

Raccomanda

Di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrativa attenendosi alle prescrizioni in termini di pubblicità contenute nel novellato art. 40 bis del D.lgs 165/2001.

La Loggia, 22/11/2019

IL REVISORE DEL CONTI
ROMANO Dott. Domenico

